

Trento, 2 aprile 2017

Circolare di Studio 8/2017

### **Agevolazioni fiscali per spese di ricerca e sviluppo**

Gentile cliente,

L'articolo 1, comma 15, L. 232/2016 (**Legge di Bilancio 2017**), ha modificato e migliorato le originarie disposizioni, già introdotte con la Legge di stabilità 2014, che riconoscevano, un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Le modifiche recentemente approvate si applicano a partire dall'esercizio 2017, mentre restano valide, per il passato, le disposizioni precedenti.

#### **Soggetti ammessi all'agevolazione:**

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile.

Sono tuttavia esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, le imprese che svolgono attività di ricerca per conto di terzi e le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

#### **Attività oggetto di agevolazione**

Sono agevolabili le attività di ricerca e sviluppo indicate al § 1.3 punto 15 della comunicazione Commissione europea 27.6.2014 n. C-198/121 che coincidono con le seguenti definizioni:

- ricerca fondamentale (lett. m), consistente in lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali;
- ricerca industriale (lett. q), consistente nella ricerca mirante ad acquisire nuove conoscenze per sviluppare nuovi prodotti o processi ovvero per apportarne notevoli miglioramenti; costruzione di prototipi e realizzazione di linee pilota;
- sviluppo sperimentale (lett. j), consistente nella acquisizione di conoscenze allo scopo di sviluppare nuovi processi o prodotti o notevolmente migliorati. Non comprende pertanto modifiche periodiche o di routine.

**Non sono agevolabili** le modifiche ordinarie o periodiche su prodotti, linee di produzione e processi già esistenti. Pertanto, non possono godere del beneficio tutti quei miglioramenti che comportino risultati “simili” a quelli già utilizzati.

Al contrario, sono agevolabili i miglioramenti “significativi” come l’ideazione e creazione di nuove linee di produzione e le sostanziali migliorie o modifiche di prodotto che evidenzino una “discontinuità” con la situazione già preesistente.

### **Tipologie di spese agevolabili e credito d’imposta**

**Fino al 31/12/2016** il credito d’imposta variava in funzione della diversa aliquota prevista per tipologia di spesa:

- 25% della spesa incrementale relativa ai costi per strumenti e attrezzature di laboratorio; per queste spese si devono considerare le quote di ammortamento relative all’utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio.
- 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale altamente qualificato e dei contratti di ricerca, stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese. Per personale altamente qualificato si intendeva, fino al 31/12/2016, personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.

#### **A partire dal 01/01/2017**

- Viene eliminata la dicitura “personale altamente qualificato”, consentendo così un più ampio bacino di spesa poiché è sufficiente che il personale sia concretamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
- L’aliquota agevolativa è stata uniformata al 50% per tutte le tipologie di spesa.

### **Calcolo e limite del credito d’imposta**

Il credito viene calcolato applicando l’aliquota agevolativa (25% o 50% a seconda dei casi) alla differenza tra le spese agevolabili sostenute nell’esercizio e la media delle stesse spese sostenute nel triennio 2012-2014.

La Legge di Stabilità 2017 ha inoltre stabilito il limite massimo del credito d'imposta in € 20 milioni, mentre il limite precedente era individuato in complessivi € 5 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile solamente in compensazione mediante il modello F24, utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

La possibilità di fruire dell'agevolazione è stata prorogata fino al 31/12/2020.

### **Effetti fiscali**

Va inoltre notato come il suddetto credito d'imposta

- non concorre alla formazione della base imponibile IRES, IRAP e Addizionali comunali o regionali e conseguentemente;
- non partecipa al calcolo della determinazione del *pro rata* di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

### **Condizioni per l'utilizzo**

Per beneficiare del credito d'imposta è necessario ottenere una "certificazione", rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori legali o dal Collegio sindacale, se presente. La suddetta certificazione, rilasciata in forma libera, deve essere allegata al bilancio.

Inoltre, il credito va indicato nella dichiarazione UNICO fino a completo utilizzo.

\* \* \* \* \*

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.